

AMBITO SAVONA 2 – NORD EST

Incarico professionale relativo all'ambito ATEM Savona 2 – Nord Est –
Aggiornamento perizie di stima Comuni al 31.12.2017.
Rif. Comune di Savona Determinazione n° 4724 del 12/12/2018

RELAZIONE DI STIMA

ESITO VERIFICA EX ART.11.1 LETT. B)

DELIBERAZIONE ARERA N.905/2017/R/GAS

COMUNE DI MILLESIMO

Studio Fracasso srl

Il legale rappresentante

Ing. Eligio Fracasso



Redatto Team tecnico	Verificato Responsabile team stime gas	Approvato Direttore Tecnico
Dott. Valerio D'Andragora 	Ing. Benedetta De Vico 	Ing. Daniela Fracasso 

SOMMARIO

1. PREMESSA	3
2. FINALITA'	3
3. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
4. ANALISI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.....	5
5. VALORE DI RIMBORSO	5
5.1 VERIFICA E DETERMINAZIONE STATO CONSISTENZA TECNICA IMPIANTI	6
5.2 DETERMINAZIONE DEL PREZZO PER LA RICOSTITUZIONE A NUOVO DEGLI IMPIANTI GAS ANALISI PREZZI.....	6
5.2.1 Reti	6
5.2.2 Tipologie di posa delle condotte.....	7
5.2.3 Allacci	7
5.2.4 Altri cespiti.....	7
5.3 DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI DEGRADO	7
5.4 STIMA DEL VALORE INDUSTRIALE RESIDUO DEGLI IMPIANTI GAS –EFFETTUATA DAL GESTORE-	8
5.5 VALORE RESIDUO DEL PREMIO PAGATO AL COMUNE.....	8
6. ITER DI STIMA E DI VERIFICA	9
7. ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 9.1 LETT. B) DELIBERAZIONE AEEGSI N.310/2014/R/GAS	9

1. PREMESSA

Il Comune ha concesso in affidamento alla società 2IRETEGAS SPA la concessione per il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale.

L'art. 46bis del decreto legge n. 159/2007, convertito con modificazioni, in L. n.222/2007 e modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede, da parte del MISE, la determinazione di ambiti territoriali minimi per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale secondo l'identificazione di bacini ottimali d'utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione dei costi.

Il D.lgs. n. 93 del 1 giugno 2011, art. 24, prevede che dal 29 giugno 2011 l'affidamento del servizio avvenga esclusivamente per gara d'ambito. Con DM 18 ottobre 2011 è stata determinata l'appartenenza dei Comuni a ciascun ambito territoriale ai sensi del citato art. 46bis.

Il Comune appartiene all'ambito denominato "Savona 2- Nord Est"

Ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 164/00 e ss.mm.ii., c. 5 terzo capoverso "ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'art. 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all' articolo 4, comma 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"

In attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/2007, il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto 12 novembre 2011, n. 226 poi modificato dal D.M. 106 del 20/05/15 (di seguito, "D.M. 226/2011 e s.m.i." o "Regolamento Criteri"), ha definito i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e, in particolare, all'art. 5, i termini e le modalità di calcolo del valore di rimborso al gestore uscente.

In attuazione dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è stato approvato il decreto ministeriale 22 maggio 2014 concernente le Linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso (di seguito, "Linee Guida").

2. FINALITA'

La presente relazione ha lo scopo di valutare il valore industriale residuo degli impianti gas al fine di determinare il valore del rimborso da riconoscere al Gestore uscente da parte di quello entrante per gli impianti che saranno oggetto di passaggio di proprietà tra questi e di verificare la valutazione fornita dal Gestore evidenziando eventuali scostamenti rispetto alla metodologia di calcolo prevista nelle Linee Guida.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

- a) D.Lgs n. 164 del 23 maggio 2000 – recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale: artt. 14 e 15 sull'attività di distribuzione e il regime di transizione.

- b) Art. 46 bis del D.L. 1° ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni, in legge 29 novembre 2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico finanziario per lo sviluppo e l'equità sociale.
- c) Art. 24 lettere a-b del D.Lgs n. 93 del 1 giugno 2011 - Attuazione delle direttive relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale etc..
- d) D.M. n. 226 del 12 novembre 2011 - Regolamento per i criteri di gara e per valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46bis del decreto legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222: artt. 5-6-7 (cosiddetto "Regolamento criteri") e s.m.i., modificato con D.M. n. 106 del 20.05.2015
- e) R.D. 15-10-1925 n. 2578 – Approvazione del Testo Unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e Province: art. 24.
- f) D.P.R. del 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali artt. 11 – 13.
- g) D.L. n.145/2013 convertito con L.n.9/2014 – Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia": art. 1 c. 16 sulla detrazione dei contributi privati dal valore di rimborso per gli impianti gas e sullo scostamento VIR/RAB.
- h) D.M. 22/05/2014 del Ministero dello Sviluppo Economico - Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale (cosiddette "Linee Guida").
- i) Deliberazione dell'AEEGSI n. 532/2012/R/GAS del 13/12/2012: disposizioni in materia di formati per la trasmissione dei dati relativi agli stati di consistenza delle reti di distribuzione del gas naturale.
- j) Deliberazione dell'AEEGSI del 24/07/14 n.367/2014/R/Gas: Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo 2014-2019 (RTDG 2014-2019).
- k) Deliberazione di AEEGSI n. 310/2014/R/GAS del 26 giugno 2014: disposizioni in materia di determinazione del valore di rimborso delle reti di distribuzione del gas naturale.
- l) Determinazione 8 agosto 2014, n. 17/2014 di AEEGSI: disposizioni transitorie in materia di acquisizione della documentazione di cui all'art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- m) Deliberazione di AEEGSI 7 agosto 2014 n. 414/2014/R/GAS: disposizioni in materia di analisi per indici ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- n) Determinazione 28 gennaio 2015 n 1/2015 di AEEGSI: disposizioni in materia di acquisizione della documentazione di cui all'art. 9 della deliberazione 310/2014/R/GAS. Ai fini della verifica degli scostamenti tra VIR e RAB.
- o) Deliberazione 30 luglio 2015 n° 407/2015/R/GAS di AEEGSI: modifica alla Deliberazione dell'Autorità in 310/2014 in materia di determinazione del Valore di Rimborso alle reti di distribuzione del Gas Naturale.
- p) Delibera 344/17/R/Gas del 18/05/2017: disposizioni per la semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB.
- q) Legge n.124 del 04/08/2017 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza.

4. ANALISI DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

Acquisita la documentazione degli atti contrattuali ripassati tra Comune e Gestore per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, si è proceduto all'analisi degli stessi ponendo particolare attenzione alla scadenza e alle condizioni applicabili alla cessazione del rapporto di concessione medesimo alla luce delle normative sopra richiamate, per quanto applicabili. Si è proceduto poi a tenere un tavolo tecnico per un confronto di merito con il Gestore alla presenza del Comune al fine di condividere i diritti di ciascuna delle parti sugli impianti in merito alla proprietà e all'indennizzo spettante al Gestore per la cessione della quota di impianti di sua proprietà.

Si allegano documento di analisi e verbali di esito del confronto (Allegato 1).

5. VALORE DI RIMBORSO

Il valore di rimborso è il corrispettivo che il Gestore entrante deve corrispondere a quello uscente per l'acquisizione in proprietà degli impianti gas.

Esso si calcola ai sensi del richiamato art. 15 c.5 e art. 14 c. 8 del D.lgs n. 164/00 e s.m.i

Gli impianti oggetto di valorizzazione a rimborso sono solo quelli di proprietà del gestore uscente.

Il metodo da adottare per il calcolo del valore di rimborso è in relazione con la data prevista di cessazione del servizio nel bando di gara del nuovo affidamento ovvero:

se la scadenza della concessione non è posteriore a quella prevista nel bando il valore viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti alla scadenza naturale dell'affidamento (art. 5 c. 1 del Regolamento Criteri);

se la scadenza della concessione è posteriore o non prevista il valore di rimborso viene calcolato in base a quanto stabilito dalle convenzioni o dai contratti, conformemente a quanto stabilito nell'art. 15 c. 5 del Decreto Letta, in particolare per i casi di cessazione anticipata del contratto rispetto alla scadenza naturale (art. 5 c. 2 del Regolamento Criteri)

Per il calcolo del valore di rimborso prevale sempre quanto previsto nei contratti o convenzioni tra Ente Concedente e Concessionario sia a livello di metodo che di parametri per i quali, se non previsti, si applicano sempre quelli del Regolamento Criteri.

Per la determinazione del valore di rimborso o indennizzo (VR) da corrispondere al Gestore uscente da parte di quello entrante si applicano le previsioni dell'art. 5 del Regolamento Criteri.

A tal fine si deve procedere alla determinazione del valore industriale residuo degli impianti (VIR) e all'individuazione dei contributi (es: anticipazioni e sussidi concessi dal Comune direttamente e non o da altri Enti finanziatori pubblici) e premi (una tantum versate dal concessionario per rinnovo o prosecuzione dell'affidamento in termini monetari o opere) messi in gioco tra Concessionario e Concedente durante la vita della concessione che vanno ricercati negli atti contrattuali di concessione o altri accordi tra le parti.

Per la determinazione del VIR si applicano i criteri di stima fissati dalle "Linee Guida" pubblicate dal MiSE con D.M. del 22/05/2014;

allo scopo:

- a) si individua la consistenza analitica dei beni costruiti nei vari anni ed il costo attuale di ricostituzione a nuovo di ogni cespite (VN) calcolandone il valore totale di ricostituzione;
- b) si elabora un'analisi prezzi, facendo riferimento a prezziari specifici (nel caso in oggetto al prezzoario Regione Liguria 2017)
- c) si stabilisce, poi, per ogni categoria di cespiti (i) la vita media convenzionale (Vm) e l'età media riferita all'anno di costruzione (t) e si determina il coefficiente di degrado;
- d) si calcola il valore industriale residuo attuale dei beni.

5.1 Verifica e determinazione stato consistenza tecnica impianti

Ai sensi dell'art. 4 c. 1 del Regolamento Criteri il Concessionario ha l'obbligo di fornire lo stato di consistenza degli impianti il quale deve contenere, per definizione dello stesso data dall'art. 1 c. 1 lettera l), la cartografia, la descrizione degli impianti afferenti il servizio di distribuzione con evidenza dell'anno di costruzione e delle loro caratteristiche costruttive, funzionali e conservative; in particolare per ogni tratto di rete dovrà indicarsi almeno l'anno di posa, il materiale e il diametro.

Partendo dalla documentazione consegnata dal Gestore al Comune, in particolare, la consistenza aggiornata al 31/12/2014 dove sono riportati i dettagli dei singoli cespiti costituenti l'impianto (anno di costruzione, quantità) e le planimetrie, si è proceduto alla verifica, ove è stato possibile, delle quantità e degli anni di costruzione indicati, effettuando un controllo incrociato con i documenti posseduti dal Comune (atti, convenzioni, planimetrie di progetto).

Sulla base delle verifiche condotte sullo stato di consistenza al 31.12.2014, l'Advisor ha analizzato la consistenza al 31.12.2017 trasmessa dal Gestore con nota Prot. 18250FIN0001 del 07-0-2018. E' stata analizzata la corrispondenza tra la consistenza al 31.12.2014 e quella al 31.12.2017 in termini di ripartizione proprietaria dei cespiti e di quantità degli stessi.

5.2 Determinazione del prezzo per la ricostituzione a nuovo degli impianti gas analisi prezzi

L'art. 5 c. da 6 a 9 del Regolamento Criteri individua quale prezzoario debba essere utilizzato per il calcolo del valore a nuovo degli impianti. Prima di tutto dovrà applicarsi quello convenzionato tra le parti negli atti di concessione diversamente si applicheranno, in ordine, i prezziari per lavori edili e per l'installazione di impianti tecnologici della CCIAA provinciale, analoghi prezziari regionali e, in assenza di questi, i valori di mercato come risultano dalle offerte più recenti.

In tal caso l'analisi dei prezzi è stata effettuata applicando il prezzoario Regione Liguria 2017 ed alcuni articoli estratti da listini di mercato.

5.2.1 Reti

Per la determinazione del prezzo di ricostituzione della rete, si è proceduto in prima analisi al calcolo dei costi degli scavi, lavorazioni standard necessarie per la posa in opera delle condotte di BP e di MP, analisi effettuata per ogni macro tipologia di terreno (strada o area comunale/privata asfaltata, strada provinciale/regionale/statale, strada o area comunale/privata con pavimentazione speciale, strada o area comunale/privata in terra battuta macadam, strada o area comunale/privata in terreno naturale) e di ripristino del manto stradale presente nel territorio

comunale, secondo quanto previsto nel capitolo 8 delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" *D.M. 22.05.2014*".

5.2.2 Tipologie di posa delle condotte

La situazione più diffusa ("base") è costituita dalla posa di condotta su strada o area comunale asfaltata con bynder e tappeto d'usura.

Altre tipologie di posa presenti nel Comune, in conformità con la *deliberazione 532/2012/R/GAS* e s.m.i. sullo stato di consistenza, sono le pose su strada provinciale/regionale/statale; strada con pavimentazione speciale; strada comunale o banchina in macadam.

5.2.3 Allacci

Il valore di ricostruzione a nuovo degli impianti di derivazione di utenza è determinato rappresentando tutti gli impianti di derivazione di utenza nel Comune stesso mediante l'impianto medio di derivazione di utenza.

Il valore di ricostruzione dell'impianto medio di derivazione d'utenza è la somma dei prezzi relativi a:

- la fornitura e posa dei componenti meccanici dell'impianto di derivazione;
- la fornitura e la posa delle tubazioni aeree;
- la fornitura e la posa delle tubazioni interrate;
- opere edili relative alla posa delle tubazioni interrate

Per la determinazione del costo medio per la ricostituzione a nuovo degli allacci sono stati presi a riferimento i prezzi indicati nei precedenti capitoli.

I calcoli sono stati effettuati secondo quanto previsto nel capitolo 9 delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" *D.M. 22.05.2014*.

5.2.4 Altri cespiti

Per tutti gli altri cespiti si è fatto riferimento al costo standard dell'Autorità (come per i misuratori elettronici) quando disponibili e negli altri casi ai prezzi riportati nei capitoli dal 10 al 14 delle Linee guida aggiornati con il deflatore degli investimenti fissi lordi.

5.3 Determinazione del coefficiente di degrado

Il Coefficiente di degrado è funzione dell'età del bene e della vita utile convenzionale ad esso assegnato. L'età è pari al tempo trascorso tra l'anno di entrata in esercizio e quello di stima. Per la data di entrata in esercizio deve farsi riferimento, in ordine, a quella indicata nello stato di consistenza, a documenti amministrativi, a dati forniti all'Autorità o di bilancio del Concessionario.

La vita utile convenzionale di ciascun cespite è stata assunta pari a quella indicata negli atti contrattuali di concessione.

Per ciascuna tipologia di cespiti e per ciascun anno di installazione/acquisizione è stato calcolato il coefficiente di degrado come di seguito descritto:

per i cespiti a Devoluzione Onerosa:

PRIMA DI SETTEMBRE 2004

$$\bullet \quad Cd=1-[(2004 + 0,75) - (t + 0.5) / Vm,a + [(D - (2004 + 0,75)) / Vm,b]$$

con la condizione $Cd \leq 1$

DOPO DI SETTEMBRE 2004

$$\bullet \quad Cd=1-[(D - (t + 0.5) / Vm,b]$$

con la condizione $Cd \leq 1$

Con:

- (D) data di riferimento per la valutazione del valore di rimborso;
- (Sn) data di scadenza naturale della concessione ancora in vigore;
- (t) anno di realizzazione del cespite;
- (Vm,a) vita media secondo il decreto n°226 del 12/11/2011;
- (Vm,b) vita media secondo il Testo Unico della regolazione tariffaria (TUDG) allegato alla Del. ARG/Gas 159/08 dell'AEEG.

Il degrado è riferito al 31-12-2017.

Il coefficiente di degrado calcolato, moltiplicato per il Valore di ricostituzione a nuovo dei cespiti, genera il Valore Industriale Residuo (VIR) del cespite oggetto di valutazione.

5.4 Stima del valore industriale residuo degli impianti gas –Effettuata dal Gestore- (31.12.2017)

Il valore industriale residuo del cespite oggetto di valutazione (VIR) è stato definito moltiplicando il coefficiente di degrado (calcolato come descritto nel paragrafo 6.3) per il valore di ricostruzione a nuovo dei cespiti (calcolato come descritto nel paragrafo 6.2).

Le opere a devoluzione onerosa hanno un VIR pari a € 2.462.939,19

Calcolo dei contributi pubblici e privati rivalutati e degradati –Effettuato dal Gestore- (31.12.2017)

L'ammontare dei contributi pubblici e privati rivalutati e degradati al 31/12/2017, calcolati dal Gestore è pari a € 180.062,59 (valore da detrarre al VIR).

5.5 Valore residuo del premio pagato al comune

Non risultano premi corrisposti dal Gestore al Comune.

6. ITER DI STIMA E DI VERIFICA

Il Gestore ha fornito alla Stazione Appaltante la documentazione (con aggiornamento al 31.12.2014) ex art.4 e 5 DM. 226/11. L'Advisor ha proceduto a verificare la stessa, a redigere una propria valutazione degli impianti sulla base delle informazioni desunte dai documenti forniti dal Gestore e dagli atti contrattuali messi disposizione dal Comune.

In occasione del tavolo tecnico del 23 giugno 2016 alla presenza del Comune, del Gestore e della Stazione Appaltante è stato condiviso il Valore di Rimborso degli impianti. Conseguentemente l'Advisor con nota prot. 280 del 26/07/2016 ha trasmesso alla Stazione Appaltante i propri elaborati di stima e di verifica.

Conseguentemente la Stazione Appaltante in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa di settore, in data 11.05.2017 ha provveduto a trasmettere all'ARERA mediante apposito portale informatico, la documentazione per la verifica degli scostamenti VIR-RAB.

Considerato che la stessa Autorità con nota Prot. 0024069 del 17.07.2017 ha formulato osservazioni relativamente alla documentazione trasmessa dalla Stazione Appaltante, nello specifico non ha ritenuto valido l'anno di riferimento delle perizie consigliando l'aggiornamento dei dati, la Stazione Appaltante ha ritenuto necessario richiedere ai Gestori i dati ex art.4 e 5 del DM 226/11 e smi aggiornati all'ano 2017.

Il Gestore con nota prot. U-2018-0137834 del 18-12-2018 ha riscontrato la nota della Stazione Appaltante e ha trasmesso la documentazione richiesta aggiornata al 31.12.017.

L'Advisor pertanto ha verificato le perizie di stima prodotte dal Gestore e ha evidenziato alla Stazione Appaltante osservazioni in merito. Le medesime osservazioni sono state sottoposte all'attenzione del Gestore che con nota prot. U-2019-0077037 del 28-06-2019 ha riscontrato le criticità rilevate e ha fornito i dettagli richiesti (*Allegato 2*).

Successivamente, con nota U-2019-0089784 del 30-07-2019 ha il gestore ha trasmesso la revisione della valutazione ex art 5 DM 226/11.

7. ESITO DELLA VERIFICA EX ART. 11.1 LETT. B) DELIBERAZIONE ARERA N.905/2017/R/GAS

Ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00, qualora il valore di rimborso al gestore uscente calcolato nel rispetto dei criteri ivi previsti risulti maggiore del 10% della RAB di località *"l'ente locale concedente trasmette le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara"*.

Con successivo Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 maggio 2014 sono state approvate le Linee guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale, che nel capitolo 19 prevedono la verifica da parte dell'Ente Locale della valutazione del gestore.

Successivamente l'art.9, c.1, lett b) della Deliberazione AEEGSI n.310/2014/R/Gas, con riferimento alla documentazione necessaria per le verifiche degli scostamenti VIR-RAB ex art.1, c.16 D.L. 145/13, ha previsto che sia resa disponibile all'Autorità *"una relazione sottoscritta dall'Ente locale concedente o dalla stazione appaltante, in caso di delega di cui all'articolo 2 del decreto 226/11 in cui sia data evidenza delle verifiche condotte dall'Ente locale di eventuali osservazioni formulate dall'Ente locale rispetto alla valutazione del gestore uscente"*. Nel 2017 l'AEEGSI ha emanato con delibera 344/17/R/Gas del 18/05/2017 *"disposizioni per la semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB"* introducendo 2 commi alla delibera AEEGSI 310/2014/R/Gas, inoltre la Legge del 04/08/2017 n.124 all'Art.93 integra l'Art. 15 comma 5 del D.L. 164/00 introducendo lo scostamento VIR-RAB d'ambito oltre che per singolo Comune.

Si riportano di seguito il testo della Legge citata e della delibera AEEGSI

Art 93 Legge n.124 del 04/08/2017.

All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: «Tale disposizione non si applica qualora l'ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014, recante approvazione delle "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale", e che lo scostamento del valore di rimborso e del valore delle immobilizzazioni nette, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento, purché lo scostamento del singolo comune non superi il 20 per cento. Nel caso di valore delle immobilizzazioni nette disallineate rispetto alle medie di settore secondo le definizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, il valore delle immobilizzazioni nette rilevante ai fini del calcolo dello scostamento è determinato applicando i criteri di valutazione parametrica definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».

Delibera AEEGSI 344/17/R/Gas del 18/05/2017:

dopo l'articolo 9, comma 9.1, della deliberazione 310/2014/R/GAS, sono introdotti i seguenti commi:

- "9.2 Nei casi di Comuni dell'ambito, diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna, che abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna, e nel caso di valutazione mediante applicazione esclusiva delle Linee guida 7 aprile 2014 l'Ente locale trasmette all'Autorità solo la documentazione di cui alla lettera c), del precedente comma 9.1, precisando di aver applicato per la valutazione degli impianti esclusivamente le Linee guida 7 aprile 2014.
- 9.3 In relazione alle attestazioni di esclusiva applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui al precedente comma 9.2, l'Autorità, a campione, richiede l'invio della documentazione prevista dal precedente comma 9.1, lettere a), b), d), e) ed f), ai fini delle verifiche disciplinate dalla presente deliberazione entro trenta (30) giorni dalla comunicazione dell'avvenuto completamento degli invii degli scostamenti VIR-RAB relativi ai Comuni di uno stesso ambito all'Autorità da parte della stazione appaltante, fermi restando i poteri di controllo dell'Autorità anche successivi ai fini di verificare la veridicità di quanto dichiarato."

Art. 3 Del. ARERA 905/17/R/Gas del 27/12/2017- "Procedure per la verifica degli scostamenti tra VIR e RAB":

- 3.1 La verifica degli scostamenti tra VIR e RAB da parte dell'Autorità è svolta secondo tre regimi:
 - a) regime ordinario individuale per Comune;
 - b) regime semplificato individuale per Comune;
 - c) regime semplificato d'ambito ex legge 124/17.
- 3.2 Qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, le stazioni appaltanti possono richiedere l'accesso al regime semplificato d'ambito ex legge 124/17:
 - a) il singolo Ente locale concedente possa certificare anche tramite un idoneo soggetto terzo che il valore di rimborso è stato determinato applicando in via esclusiva le disposizioni contenute nelle Linee guida 2014;
 - b) lo scostamento VIR-RAB, aggregato d'ambito, non risulti superiore alla percentuale dell'8 per cento;
 - c) lo scostamento VIR-RAB relativi ai cespiti di località del singolo Comune non superi il 20 per cento.

- 3.3 Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 3.2, gli Enti locali possono richiedere l'accesso al regime semplificato individuale per i Comuni per i quali lo scostamento VIR-RAB sia superiore al 10% e che rispettino tutte le seguenti condizioni:
 - a) siano diversi dal Comune con il maggior numero di punti di riconsegna dell'ambito;
 - b) abbiano una popolazione fino a 100.000 abitanti, come risulta dall'ultimo censimento, e le cui reti di distribuzione del gas naturale servano fino a 10.000 punti di riconsegna;
 - c) possano attestare che il valore di rimborso è stato determinato applicando esclusivamente le disposizioni contenute nelle Linee guida 7 aprile 2014.
- 3.4 Accedono al regime ordinario individuale per Comune i Comuni con scostamento VIR-RAB superiore al 10% che non abbiano avuto accesso ai regimi semplificati di cui al comma 3.1, lettere b) e c).

Pertanto, sulla base della normativa sopra espressa è stato svolto l'iter di verifica meglio dettagliato nel cap.6 della presente relazione. Dal confronto in dettaglio degli elaborati prodotti dal Gestore (aggiornamento al 31.12.2014/aggiornamento al 31.12.2017) e dalle verifiche effettuate relativamente all'applicazione degli assunti già concordati tra le parti, si ritiene che lo stato di consistenza fornito e la valutazione degli impianti proposta dal Gestore (con aggiornamento al 31.12.2017) sia in linea con la metodologia condivisa tra le parti e quindi con le Linee Guida di cui al DM 22.05.2014.

Nella documentazione fornita (Tabella 18) con aggiornamento al 31.12.2017 il Gestore indica un valore di rimborso della parte di impianto la cui proprietà è ceduta al Gestore entrante pari a € 2.282.876,60 come di seguito dettagliato:

- Valore Industriale Residuo (VIR): € 2.462.939,19
- Contributi privati € 180.062,59 (valore da detrarre al VIR)

Valore di Rimborso complessivo: € 2.462.939,19 - € 180.062,59 = € 2.282.876,60

Pertanto, per quanto sopra espresso, l'Advisor convalida che il valore spettante al Gestore uscente per le reti e impianti di sua proprietà (consistenza e degrado al 31.12.2017) ai sensi dell'art. 15 c.5 del Dlgs n.164/2000 e smi è di € 2.282.876,60 al netto dei contributi percepiti dallo stesso.

Si precisa inoltre che dall'analisi della Tabella 18 trasmessa dal Gestore con nota prot. U-2019-0089784 del 30-07-2019, si rileva la presenza di uno scostamento VIR_RAB > 10%, pertanto secondo quanto disposto dalla normativa vigente la documentazione a supporto del Valore di Rimborso al Gestore uscente dovrà essere inviata dalla S.A. all'ARERA, secondo quanto disposto dalla Deliberazione ARERA n.905/2017/R/Gas, al fine di consentire la verifica.

Il tipo di regime da applicare secondo la delibera ARERA n.905/2017/R/Gas, verrà condiviso successivamente con la S.A.

Allegati:

- 1- Analisi e verbali di esito del confronto
- 2- Controdeduzioni del Gestore alle osservazioni formulate dalla Stazione Appaltante

Revisione n°01 - Elaborazione: 08/08/2019

Il perito

Ing Eligio Fracasso



Redatto Team tecnico	Verificato Responsabile team stime gas	Approvato Direttore Tecnico
Dott. Valerio D'Andragora 	Ing. Benedetta De Vico 	Ing. Daniela Fracasso 

ALLEGATO 1

ANALISI E VERBALI DI ESITO DEL CONFRONTO

Comune di Millesimo

Procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale dell'ambito SAVONA 2

VERBALE TAVOLO TECNICO – 19 novembre 2015

Il giorno 19 novembre 2015, presso il Comune di Savona si sono riuniti:

- Per lo Studio Legale Radice&Cereda (Consulente Legale del Comune di Savona, incaricato a seguito dell'espletamento di gara pubblica):
 - Avv. Enrico Maria Curti
 - Avv. Olga Casula
- Per lo Studio Fracasso (Consulente Tecnico del Comune di Savona, incaricato a seguito dell'espletamento di gara pubblica):
 - Ing. Benedetta De Vico
- Per la Stazione Appaltante (Comune di Savona)
 - Ing. Nicola Berlen
- Per il Comune di Millesimo non è presente alcun rappresentante dell'ente locale, sebbene convocato con nota del 10.11.2015 prot. n. 065376 QDU.
- Per 2i Rete Gas (Concessionario/Gestore del servizio):
 - Dott. Giancarlo Lomi

L'incontro ha avuto come argomenti principali la trattazione del rapporto contrattuale instauratosi tra Gestore ed il Comune per la costruzione degli impianti gas e relativa gestione del servizio di distribuzione.

Il Consulente Legale ha elencato i documenti contrattuali ricevuti dal Comune trascritti nell'allegato Sub. A), domandando ai rappresentanti del Gestore di confermare che non vi fossero altri documenti a cui far riferimento per stabilire i rapporti che regolano le condizioni alla scadenza della concessione.

Il Consulente Legale espone la sintesi del rapporto contrattuale tra Concessionario e Concedente ponendo in evidenza quelli che assumono valenza alla cessazione del rapporto di concessione come esposto nella relazione Sub. A).


Durante l'incontro sono stati affrontati nello specifico i seguenti profili:

- si precisa che il contratto rep. n. 62/1996 è stato trasmesso dal Gestore nel corso di precedenti incontri.
- tutti i cespiti sono del Gestore ed è prevista la devoluzione onerosa al VIR, con l'applicazione delle vite utili di cui all'art. 3 dell'atto aggiuntivo del 2009.
- il Gestore ha precisato che tutti i lavori di scavo e ripristino sono stati realizzati dallo stesso a proprio carico.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Gestore prende atto che la situazione contrattuale e l'assetto proprietario relativi agli impianti ed alle reti siti sul territorio comunale sono quelli meglio indicati nella relazione sub A, alla luce di quanto sopra specificato.

I presenti sottoscrivono per approvazione il presente verbale, che verrà successivamente trasmesso all'ente locale dalla Stazione Appaltante.


Per il Gestore Zi Rete Gas




Per lo Studio Legale Radice&Cereda



Per l'Ente Locale – Comune di Millesimo




Per lo Studio Fracasso srl



Per la S.p.A.


Allegato A
Relazione contrattuale



CITTÀ DI SAVONA

AMBITO_SAVONA 2 NORD EST

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA-GIURIDICA-ECONOMICA AL
COMUNE DI SAVONA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI RIMBORSO AI
GESTORI USCENTI E PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI LOCALI PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
NELL'AMBITO TERRITORIALE ATEM SAVONA 2-NORD EST - C.I.G. 61114174D9

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE CONTRATTUALE E SULL'ASSETTO PROPRIETARIO

Comune di MILLESIMO



STUDIO FRACASSO SRL

Viale Europa, 21/C, interno 10 – 65015 MONTESILVANO (PE)

Sito web: www.studiofracassosrl.it

Tel.: 085 4455607/085 4451658

Fax: 085-4455937

RADICE & CEREDA

S T U D I O L E G A L E

STUDIO LEGALE RADICE & CEREDA

Viale San Simpliciano 5, MILANO (MI)

Sito web: www.uninetlex.com

Tel.: 02 867256 Fax: 02 86450080

Data 11.11.2015

CAPO PROGETTO
Dott. Ing. *Eligio Fracasso*

RELAZIONE SULLA SITUAZIONE CONTRATTUALE **E SULL'ASSETTO PROPRIETARIO**

Comune: Millesimo

Attuale gestore: 2i Rete Gas

1. Atti che regolano il rapporto tra il Comune ed il Gestore

- contratto rep. n. 62/1996 + convenzione (con Bormidagas). Contratto trasmesso dal gestore.
- atto aggiuntivo rep. n. 329/2009 (il contratto riguarda estensioni di rete - rimodulazione dei criteri di calcolo - rideterminazione della scadenza alla luce della nuova normativa).

2. Sintesi del rapporto contrattuale venutosi ad instaurare tra le parti

Con concessione rep. n. 62/1996 il Comune ha affidato alla società Bormidagas il servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale. A seguito di diversi passaggi proprietari - che non è stato possibile ricostruire - il servizio è attualmente gestito dalla società 2i Rete Gas.

Scadenza naturale. In base alla convenzione del 1996: **31.12.2025.**

Proroghe/rideterminazione della scadenza: l'atto agg. del 2009 individua la scadenza al 31.12.2013, ma al solo fine di disciplinare il periodo transitorio, mentre la scadenza naturale rimane quella di cui sopra.

3. Regime proprietario e modalità di devoluzione delle reti di distribuzione del gas

Regime proprietario: tutti i cespiti sono di proprietà del gestore.

Modalità di devoluzione: l'art. 15 della convenzione del 1996 prevede che tutti i beni di proprietà della concessionaria ceduti contro corrispettivo individuato con il criterio della stima industriale di cui al T.U. 2578/1925.

All'art. 5, comma 2 conv. 1996 è previsto l'intervento diretto dell'utente per i lavori di scavo, rinterro e ripristino, con riferimento alle eventuali estensioni successive della rete in zone nelle quali non sia assicurata la densità di almeno un utente ogni 5 metri. Quindi, laddove così sia stato, nel calcolo del valore di quelle reti dovrà essere sottratto il valore relativo ai predetti lavori.

Diritto di riscatto anticipato da parte del comune: è previsto dall'art. 14 della convenzione allegata al contratto del 1996.

Cespiti soggetti a devoluzione gratuita alla scadenza da parte del Gestore al Comune: non sono previsti.

Premi pagati dal Gestore al Comune: non sussistono.

Finanziamenti diretti del Comune al Gestore per la costruzione degli impianti: non risultano.

Previsioni convenzionali in ordine al prezzario componenti e opere: non risultano.

Previsioni convenzionali in ordine alle vite utili/ammortamenti: sono previste dall'art. 3 dell'atto del 2009.

Valore di rimborso alla scadenza concordato: non risulta.

4. Determinazione del valore di rimborso al gestore uscente

Disposizioni normative rilevanti

Ai sensi dell'art. 15, comma 5 D.Lgs. n. 164/00 - come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 16, D.L. n. 145/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 9/2014 e dall'art. 31 del D.L. n. 91/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 116/2014 - *"ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti, purché stipulati prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. In ogni caso, dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente"*.

L'art. 5 del DM 226/2011 (*Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale*), che ai commi da 1 a 13 disciplina i criteri e modalità di calcolo del rimborso al gestore uscente per gli impianti di proprietà dello stesso.

Le Linee Guida di cui all'art. 4, co. 6, DL 69/2013, approvate con DM 22.05.2014, definiscono le modalità operative da seguire nella valutazione del valore di rimborso dovuto ai gestori uscenti alla cessazione del servizio, in assenza di specifiche differenti previsioni di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012 (data di entrata in vigore del DM 226/2011).

Nel caso di specie il valore di rimborso da corrispondere al gestore uscente per i beni di sua proprietà andrà determinato in applicazione dell'art. 5, commi 1 e 13, del DM 226/2011 e delle Linee Guida, tenendo conto delle vite utili determinate con l'atto aggiuntivo del 2009.

Il Comune non ha trasmesso nè regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali né ha dato i indicazioni sui regolamenti TOSAP/COSAP.

Reti realizzate a scomputo di oneri di urbanizzazione: negli atti contrattuali non si fa riferimento alcuno alla proprietà delle reti realizzate a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Si applica, quindi, il capitolo 18 delle Linee Guida¹. Ai fini dell'applicazione del capitolo 18 il Comune deve produrre adeguata documentazione quale: convenzioni urbanistiche, atti di presa in possesso e/o di collaudo delle opere di urbanizzazione con evidenza di reti gas, contratti di appalto e/o attestazioni di spesa di costruzione da parte dei titolari dei permessi a costruire .

Il Comune non ha fornito alcuna indicazione al riguardo.

Milano, 11 novembre 2015



Studio Legale Radice & Cereda

¹ Si riporta il testo del cap. 18 linee guida DM 22-05-2014: "Al fine del calcolo del valore di rimborso si considerano le seguenti casistiche: **1)** nel caso in cui la porzione di rete è stata costruita direttamente dai titolari dei permessi di costruzione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione e poi ceduta in gestione al distributore, la proprietà del tratto di rete è del comune (anche se precedentemente non formalizzata) e continuerà ad essere di proprietà del Comune nella gestione d'ambito, a meno di disposizioni diverse negli atti di concessione. Pertanto, essendo di proprietà del comune, tale porzione di rete non è oggetto di valutazione del valore di rimborso al gestore uscente.

2) nel caso in cui la porzione di rete sia stata costruita dal distributore con contributo del titolare di permessi di costruzione a scomputo oneri di urbanizzazione, per quanto riguarda la proprietà si segue quanto previsto in concessione sull'argomento. Nel caso in cui la concessione riconosca la proprietà al distributore, la porzione di rete entra nel calcolo del valore di rimborso detraendo i contributi privati pagati, a qualsiasi titolo, al gestore dal titolare del permesso di costruzione.

In linea generale, con la modifica dell'art 15, comma 5 del decreto legislativo 164/2000 introdotta con il decreto legge 145/2013, convertito con modificazione con legge n. 9/2014, qualora la porzione di rete risulti del distributore e la porzione di rete passa al gestore subentrante, su tale porzione di rete viene calcolato il valore di rimborso, detraendo i contributi privati ricevuti. Qualora la porzione di rete è del Comune, ancorché il passaggio non sia stato precedentemente formalizzato, la porzione di rete non viene valorizzata nel calcolo del valore di rimborso al gestore uscente, così come nel calcolo non vengono detratti gli eventuali contributi privati percepiti dal gestore relativamente alla realizzazione di tale porzione di rete".

ALLEGATO 2

**CONTRODEDUZIONI DEL GESTORE ALLE OSSERVAZIONI
FORMULATE DALLA STAZIONE APPALTANTE**



DAG/REL

Spett.le
Comune di Savona
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
posta@pec.comune.savona.it
PEC

alla c.a.: *Il Funzionario*
Nicola Berlen

STUDIO LEGALE RADICE & CEREDA
sergiocesare.cereda@milano.pecavvocati.it
PEC

Milano, 28/06/2019

Oggetto: nota di riscontro valutazioni aggiornate al 31.12.2017 per i comuni dell'ATEM SAVONA 2 (Altare, Castelnuovo di Ceva, Cengio, Cosseria, Mallare, Millesimo, Montezemolo, Piana Crixia, Roccavignale).

Facciamo seguito alla Vostra comunicazione ns. prot. E-2019-0048854 del 19/04/2019, ricevuta a mezzo PEC, relativa alla richiesta di chiarimenti/integrazioni in merito al calcolo del valore di rimborso aggiornato al 31/12/2017 dei Comuni di Altare, Castelnuovo di Ceva, Cengio, Cosseria, Mallare, Millesimo, Montezemolo, Piana Crixia e Roccavignale per segnalarVi quanto segue.

In relazione alle osservazioni di carattere generale:

- p.to) 1 Relativamente alla richiesta di specificare le singole voci dei prezziari utilizzati con cui è stato ottenuto il valore medio utilizzato nella valorizzazione del costo unitario, Vi segnaliamo che i riferimenti delle voci di prezzo necessarie per ottenere il valore medio utilizzato nelle valorizzazioni sono riportate nel Capitolo Medie dell'Allegato 6 (Analisi Prezzi), a corredo delle valorizzazioni inviate a dicembre u.s.;
- p.to 2) Relativamente all'eliminazione della voce di costo "messa in quota di chiusini" perché ritenuta non accettabile, "in quanto le Linee Guida 7 aprile 2014 non prevedono tali lavorazioni in caso di ripristino della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso quando preceduta dalla lavorazione di fresatura o in caso di pavimentazione speciale", pur confermando tale scelta tecnica, Vi segnaliamo che le revisioni delle valorizzazioni degli impianti dei comuni sopra citati, saranno elaborate senza recepire le suddette voci ritenute non accettabili. Non sarà elaborata la revisione della valorizzazione al 31/12/2017 relativa alla concessione di Piana Crixia nella cui valutazione sono state applicate le condizioni contrattuali e quindi i prezzi concordati con il Comune che non prevedono l'utilizzo della voce di cui trattasi.
- p.to 3) Per quanto attiene la richiesta delle motivazioni e dei criteri adottati ai fini della determinazione e dell'applicazione dei coefficienti moltiplicativi alle voci di prezzo inerenti la

lavorazione di scavo in roccia, scavo a mano e incidenza per centri inaccessibili e poco accessibili, Vi specifichiamo:

- % Roccia

La percentuale in roccia applicata, qualora non disponibile per lo specifico Comune, è stata considerata sulla base di valutazioni complessive elaborate a livello nazionale. Analizzando un campione di Comuni con percentuale di roccia puntuale, si è provveduto a suddividerli in *cluster* sulla base della loro classificazione altimetrica definita dall'ISTAT (Pianura, Collina, Montagna) individuando, per ciascuna categoria, il valore medio. I restanti Comuni sono stati *clusterizzati*, con lo stesso metodo, in base alla loro classificazione ISTAT (Pianura, Collina, Montagna) ed a ciascuno di essi è stata attribuita una percentuale di roccia corrispondente alla media derivata dall'analisi del campione con dati puntuali.

- % Strade/Zone inaccessibili (scavo a mano) 5%:

Il capitolo 8.2.3.3.4 "Posa delle tubazioni interrato" comma 2 delle Linee Guida Mise relativo alla "Fornitura e posa di guaina in PVC rigido per protezione delle condotte nell'intersezione con altri sottoservizi" riporta: *La voce di prezzo è relativa a tubazioni in PVC per uso fognatura e come incidenza media su strade comunali si può considerare generalmente 0,05 m di tubazione in PVC per metro di condotta gas, da incrementare in centri storici con alta densità di sottoservizi fino a 0,20 m per metro di condotta gas.* Si è pertanto tenuto conto che le attività di scavo su strade asfaltate Comunali in corrispondenza di intersezione con altri sottoservizi debbano essere effettuate con lavorazioni a mano nella misura minima prevista dalle Linee Guida.

- % Strade/zone a limitata accessibilità 10%:

Tale percentuale di strade/zone a limitata accessibilità, deriva dalla conoscenza delle realtà territoriali in cui si opera, dove mediamente il 10% di strade/zone risulta accessibile esclusivamente a mezzi meccanici di piccola taglia. Le strade ricadenti in tale casistica sono strade di dimensioni ridotte aventi larghezza inferiore a $3,5 \div 4$ m, larghezza che non consentirebbe a mezzi meccanici di dimensioni standard di operare in modo agevole.

- p.to 4) Per quanto attiene, invece, la richiesta di fornire informazioni in merito a criteri e dati quantitativi utilizzati per la determinazione dei costi unitari (€/m) inerenti la protezione catodica Vi segnaliamo che l'informazione richiesta è già presente nei prezziari effettivi inviati insieme con le valorizzazioni a dicembre u.s., nella sezione "Calcolo Protezione Catodica";
- p.to 5) Relativamente a quanto segnalato in merito alla larghezza del tappetino posato su strada statale pari a 6 metri per le valorizzazioni dei Comuni di Altare, Castelnuovo di Ceva e Millesimo, Vi segnaliamo che saranno elaborate le revisioni delle valorizzazioni al 31/12/2017 con una larghezza ripristino su strada provinciale pari a 3,5 m per tutti i comuni sopra citati. Non sarà elaborata la revisione della valorizzazione al 31/12/2017 relativa alla concessione di Piana Crixia nella cui valutazione sono state applicate le condizioni contrattuali e quindi i prezzi concordati con il Comune.



Le revisioni del calcolo del valore di rimborso dei comuni di Altare, Castelnuovo di Ceva, Cengio, Cosseria, Mallare, Millesimo, Montezemolo e Roccavignale sono in fase di elaborazioni e Vi saranno trasmesse non appena disponibili.

Vi ricordiamo per ogni comunicazione potete contattare il Referente Territoriale Giancarlo Lomi, al numero telefonico 335/1388982, oppure all'indirizzo di posta elettronica giancarlo.lomi@2iretegas.it.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

2i Rete Gas S.p.A.

Responsabile Rapporti Enti Locali

Francesco Federici

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.